

CONDIZIONI

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo nei seguenti casi:

- non abbiano figli minori
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno)
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge 104/1992)
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale. L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Se il giorno concordato per la conferma dell'accordo i coniugi non compaiono o pur comparando non confermano, l'accordo è caducato.